



Incentivi per investimenti e imprese nella città metropolitana di Milano

A.C. 4456

Dossier n° 599 - Schede di lettura
27 giugno 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4456
Titolo:	Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e altre disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'economia nazionale mediante l'incentivazione degli investimenti e dell'insediamento di imprese nella città metropolitana di Milano
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	BERNARDO Maurizio
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	7
Date:	
presentazione:	3 maggio 2017
assegnazione:	22 maggio 2017
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Pareri previsti:	Commissioni: I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, X Attività Produttive, XI Lavoro, XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge A.C. [4456](#) è volta a **favorire nuovi investimenti e insediamenti** nella città metropolitana di **Milano** al fine di renderla attrattiva rispetto alle imprese multinazionali che potrebbero essere costrette nel prossimo futuro a trasferirsi dal Regno Unito, a seguito della sua uscita dall'Unione Europea.

In sintesi la proposta prevede alcune **agevolazioni tributarie** per i soggetti esteri che si trasferiscono nella città di Milano. In via generale le agevolazioni si protraggono per **5 anni** e sono condizionate al fatto che le imprese assumano almeno 50 lavoratori a tempo indeterminato (tale condizione non è richiesta per l'agevolazione di cui all'articolo 2).

Le agevolazioni consistono in:

- riduzione dell'IRAP (articolo 1);
- esclusione a favore dei lavoratori espatriati di alcuni *fringe benefit* dal reddito imponibile (articolo 2);
- applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per le cessioni di immobili, compresi i terreni (articolo 3);
- applicazione del regime di adempimento collaborativo (articolo 4);
- accesso alla disciplina dell'interpello sui nuovi investimenti (articolo 5);
- applicazione della ritenuta sugli utili a titolo di imposta con aliquota all'1,20 per cento (articolo 6).

Si ricorda che la Commissione Finanze della Camera il 17 gennaio 2017 ha approvato la **risoluzione n. [7-01138](#)** Bernardo, con la quale si impegna il Governo a intraprendere iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano, in considerazione dell'esito del referendum britannico che ha dato avvio all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Al riguardo si rammenta inoltre che attualmente hanno sede a Londra due autorità europee: l'EBA - *European Banking Authority* (Autorità bancaria europea) e l'EMA - *European Medicine Agency* (l'Agenzia europea del farmaco). In vista del loro trasferimento i Paesi interessati ad ospitare le due autorità dovranno proporre la candidatura entro il 31 luglio. Da quanto si apprende dalla stampa, l'Italia sembra orientata ad accogliere l'EMA a Milano; mentre per l'EBA sembra molto quotata la candidatura di Francoforte, dove ha sede la BCE.

In particolare l'**articolo 1** della proposta interviene sulla disciplina dell'IRAP ([D.Lgs. n. 446 del 1997](#))

prevedendo un'aliquota all'1,50 per cento a favore dei soggetti passivi dell'imposta che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano.

Per beneficiare dell'aliquota ridotta tali soggetti devono **trasferire la residenza fiscale in Italia** e devono essere **controllati da soggetti residenti in Italia ovvero in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni**. La società controllante deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, primo comma, n. 1), c.c.). **In alternativa** si può trattare di **soggetti di nuova costituzione** fiscalmente residenti in Italia, **controllati** con le medesime modalità **da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni**, non controllati, anche tramite partecipazioni possedute da loro parti correlate, da soggetti residenti (comma 1-*ter* dell'[articolo 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997](#)).

Nel caso di soggetti di nuova costituzione il requisito del controllo si intende soddisfatto anche in caso di **stabili organizzazioni** di soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (comma 1-*quater* dell'[articolo 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997](#)).

La riduzione dell'IRAP spetta a **condizione** che i soggetti sopra indicati assumano, entro il termine del primo periodo d'imposta di applicazione e, in ogni caso, mantengano alle proprie dipendenze per almeno cinque periodi d'imposta **lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità** (comma 1-*quinquies* dell'articolo 16).

L'agevolazione **spetta per il periodo d'imposta** successivo a quello in cui si acquisisce la residenza fiscale in Italia **e per i quattro successivi** (comma 3-*bis* dell'articolo 16).

Tuttavia i beneficiari **decadono** dal diritto alle stesse **se non mantengono i requisiti** previsti dal comma 1-*ter* per **almeno cinque periodi d'imposta** e le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori (di cui al comma 1-*quinquies*) non siano rispettate. In tale caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi (comma 3-*ter* dell'articolo 16).

L'**articolo 2** in primo luogo interviene sulla disposizione del TUIR (articolo 51) che esclude determinati importi dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente, includendovi a favore dei lavoratori espatriati alcuni *fringe benefit*.

Pertanto, **a favore dei lavoratori che acquisiscono la residenza in Italia** e che sono **assunti da soggetti che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano** e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni della stessa città metropolitana, **non concorrono a formare il reddito**:

- le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, per l'**abitazione principale**, per la fruizione, anche da parte dei familiari, dei **servizi di educazione e istruzione** anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, e per i **viaggi da e verso la destinazione di residenza originaria** (articolo 51, comma 2, **nuova lettera i-ter**);
- le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al **rapporto di lavoro**, per la parte eccedente le somme e i valori percepiti da soggetti aventi la medesima qualifica nell'ambito della stessa società o della stessa stabile organizzazione. La disposizione sembra far riferimento alle c.d. **indennità di trasferimento**. Ai fini delle determinazioni della parte eccedente non si tiene conto delle somme e dei valori di cui alla citata lettera *i-ter* (articolo 51, comma 2, **nuova lettera i-quater**);

Il **nuovo comma 9-bis dell'articolo 51** - introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2) - individua i **lavoratori espatriati** cui si applicano le suddette norme. Come anticipato si tratta di lavoratori che acquisiscono la residenza in Italia, assunti da soggetti che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano, e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni della stessa città metropolitana. I soggetti che li assumono, in analogia a quanto previsto dall'articolo 1, devono **trasferire la residenza fiscale in Italia** e devono essere **controllati da soggetti residenti in Italia ovvero in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni**. La società controllante deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. **In alternativa** si può trattare di **soggetti di nuova costituzione** fiscalmente residenti in Italia, **controllati** con le medesime modalità **da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni**, non controllati, anche tramite partecipazioni possedute da loro parti correlate, da soggetti residenti. Nel caso di soggetti di nuova costituzione il requisito del controllo si intende soddisfatto anche in caso di **stabili organizzazioni** di soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (**nuovo comma 9-ter dell'articolo 51 TUIR**).

L'agevolazione per i lavoratori espatriati **non** è pertanto **condizionata al requisito dell'assunzione di almeno 50 lavoratori** a tempo indeterminato.

Il **nuovo comma 9-quater** stabilisce che le agevolazioni introdotte a favore dei lavoratori espatriati si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui il lavoratore espatriato acquisisce la residenza e per i quattro periodi successivi.

La **lettera b) dell'articolo 2** del provvedimento modifica la disciplina della **deducibilità degli interessi**

passivi per le società di capitali (articolo 96 del TUIR).

Il vigente articolo 96, comma 1, primo periodo, stabilisce che gli interessi passivi ed oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lett. b), del TUIR, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Il risultato operativo lordo - ROL è definito dal comma 2 come la differenza tra il valore e i costi della produzione (come definiti dal codice civile), con specifiche esclusioni (tra cui i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio).

Con la modifica in esame si prevede che **l'eccedenza è pienamente deducibile fino all'importo di 3 milioni di euro** per periodo d'imposta **e, oltre detto importo, nel limite del 30%** del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Si evidenzia che tale **estensione della deducibilità è prevista in via generale** e non è limitata ai soggetti che si trasferiscono dall'estero nel distretto di Milano.

Si ricorda che la disciplina della deducibilità degli interessi passivi è stata recentemente modificata dal [D.Lgs. n. 147 del 2015](#) (c.d. decreto internazionalizzazione delle imprese). In particolare sono stati inclusi nel calcolo del ROL anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere; è stata abrogata la disposizione che limitava, in capo all'emittente, la deducibilità di interessi passivi relativi ai titoli obbligazionari emessi; è stata prevista la piena deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione solo per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

La **lettera c) dell'articolo 2** aggiunge un **nuovo comma 3-bis all'articolo 166-bis del TUIR**, in tema di trasferimento della residenza nel territorio dello Stato. Si prevede in particolare che la norma che consente di assumere quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale (corrente), e non il costo storico, si applica anche alle società che acquisiscono la residenza fiscale italiana per effetto di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi (previste dall'articolo 178 del TUIR).

L'**articolo 3** stabilisce l'applicazione delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa** per il trasferimento del diritto di proprietà e per il trasferimento o la costituzione dei diritti reali di godimento relativi a immobili, compresi i terreni, ubicati nella città metropolitana di Milano, con esclusione di quelli aventi ad oggetto i fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9, se effettuati a favore di soggetti che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano.

Anche in questo caso è richiesto che i soggetti beneficiari dell'agevolazione trasferiscano la **residenza fiscale in Italia** e siano **controllati da soggetti residenti in Italia ovvero in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni**. La società controllante deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. **In alternativa** si può trattare di **soggetti di nuova costituzione** fiscalmente residenti in Italia, **controllati** con le medesime modalità **da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni**, non controllati, anche tramite partecipazioni possedute da loro parti correlate, da soggetti residenti. Nel caso di soggetti di nuova costituzione il requisito del controllo si intende soddisfatto anche in caso di **stabili organizzazioni** di soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Tale agevolazione spetta a **condizione** che i soggetti sopra indicati **assumano o si impegnino ad assumere**, entro l'anno solare successivo all'iscrizione del registro delle imprese **e, in ogni caso, mantengano** alle proprie dipendenze per almeno cinque anni solari **lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità**.

L'agevolazione spetta per l'anno solare in cui i soggetti interessati abbiano effettuato l'iscrizione nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano e per i quattro anni successivi.

I beneficiari **decadono** dal diritto **se non mantengono i requisiti** richiesti per **almeno cinque periodi d'imposta** e le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori non siano rispettate. In tale caso sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella **misura ordinaria**, nonché una **soprattassa** pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono dovuti gli **interessi di mora** previsti dal comma 4 dell'articolo 55 del Testo unico dell'imposta di registro ([D.P.R. n. 131 del 1986](#)), nel caso in cui il contribuente è assoggettato ad accertamento e gli sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta complementare.

Il comma 4 citato prevede che per gli interessi si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130. L'[articolo 1 della legge n. 29 del 1961](#) stabilisce la misura degli interessi moratori: tale norma è stata successivamente modificata (anche dalla [legge n. 130 del 1978](#)). Da ultimo il tasso degli interessi è stato fissato dal D.M. 21 maggio 2009 all'**1 per cento** a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Qualora i trasferimenti abbiano ad oggetto immobili non strumentali di imprese costruttrici ovvero immobili di imprese che vi hanno eseguito interventi edilizi (richiamo all'[articolo 10, primo comma, numero 8-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972](#)) e gli stessi immobili siano successivamente trasferiti per atto a titolo oneroso o

gratuito prima di cinque anni dalla data del loro acquisto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con una soprattassa del 30 per cento.

L'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa spetta anche per l'acquisto delle **pertinenze** degli immobili che si trovano nella città metropolitana di Milano, anche se con atto separato. Sono comprese tra tali pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie), destinate a servizio degli immobili oggetto dell'acquisto agevolato.

Le agevolazioni previste dall'articolo 2 sono riconosciute nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «*de minimis*».

Le misure che rispettano i criteri fissati nel regolamento *de minimis* non costituiscono aiuti di Stato secondo la disciplina europea e pertanto non necessitano di preventiva notifica alla Commissione europea per l'approvazione. Il regolamento (UE) n. 1407/2013 fissa un massimale di 200.000 euro per gli aiuti *de minimis* che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni.

L'**articolo 4**, intervenendo sull'[articolo 7 del D.Lgs. n. 128 del 2015](#), dispone l'estensione del **regime dell'adempimento collaborativo** e dei relativi effetti di natura premiale ai soggetti esteri che, indipendentemente dal loro volume di affari o di ricavi, si trasferiscono o effettuano nuovi insediamenti nella città metropolitana di Milano. Tale estensione è condizionata all'**assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità**. Per individuare i soggetti ai quali è rivolta la norma sono richiamati i requisiti introdotti nell'articolo 16, commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqüies* del [D.Lgs. n. 446 del 1997](#) dall'articolo 1 della proposta in esame.

L'**adempimento collaborativo** è il regime agevolativo - introdotto dal [decreto legislativo n. 128 del 2015](#) - che intende promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. Per accedere al nuovo regime dell'adempimento collaborativo è necessario che il contribuente sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ovvero del rischio di operare in violazione di norme o di principi tributari. Gli **effetti di natura premiale** connessi al regime sono previsti dall'[articolo 6 del D.Lgs. n. 128 del 2015](#). Si prevede, in sintesi:

- una procedura abbreviata di interpello preventivo nell'ambito della quale l'Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta;
- l'applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell'accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell'impresa;
- l'esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.

Con [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016](#) è stato disciplinato l'**interpello** per i contribuenti che aderiscono al regime **dell'adempimento collaborativo**. Il provvedimento disciplina i termini e le modalità applicative attraverso le quali il **contribuente può presentare l'istanza di interpello abbreviato**, prima della scadenza dei termini previsti per l'assolvimento degli obblighi tributari. Il contribuente ammesso al regime dell'adempimento collaborativo, nell'ambito delle interlocuzioni conseguenti all'accesso al regime, può infatti interpellare l'Agenzia delle entrate per ottenere una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi fiscali, da intendersi quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario. Con la [circolare 38/E](#) del 16 settembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul regime dell'adempimento collaborativo. In fase di prima attuazione, al regime di *cooperative compliance* possono partecipare i contribuenti che hanno ricavi o volume d'affari superiori ai 10 miliardi di euro. La soglia per partecipare al programma scende a un miliardo di euro per quelle realtà che hanno scelto di partecipare al Progetto Pilota sin dall'avvio. Nessuna soglia, invece, per le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti.

L'**articolo 5**, intervenendo sull'[articolo 2 del D.Lgs. n. 147 del 2015](#), prevede l'estensione dell'accesso all'**interpello sui nuovi investimenti** per i soggetti esteri che, indipendentemente dal valore del nuovo investimento, si trasferiscono o che effettuano nuovi insediamenti nella città metropolitana di Milano. Anche in questo caso la possibilità di accedere all'interpello è riconosciuta a condizione che i soggetti beneficiari assumano lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità.

L'articolo 2 del richiamato [D.Lgs. n. 147 del 2015](#) ha introdotto nell'ordinamento una **nuova tipologia di interpello**, indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti di **ammontare non inferiore a trenta milioni di euro** e che abbiano **ricadute occupazionali significative**. Con lo scopo di dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali del piano di investimento che intende attuare, si richiede la presentazione di un *business plan* in cui sono descritti, oltre alle caratteristiche e all'ammontare

dell'investimento, anche l'incremento occupazionale in relazione alla attività in cui avviene l'investimento. Sono dunque valutati i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano.

L'istanza può essere presentata dalle imprese residenti e non residenti (con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato), nonché da soggetti che non siano qualificabili come imprese, in quest'ultimo caso a condizione che l'investimento si traduca nello svolgimento di un'attività commerciale o comporti operazioni aventi come *target* imprese.

La risposta deve essere fornita entro 120 giorni (prorogabili, se necessaria documentazione integrativa, di ulteriori 90 giorni) e vincola l'Agenzia delle entrate, in relazione al piano di investimento descritto nell'istanza, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'investimento, senza possibilità di rettifica in autotutela, restando valida fino a che sono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla cui base è stata resa (o desunta in caso di silenzio-assenso).

Per quanto riguarda l'interpello sui nuovi investimenti, le disposizioni di attuazione sono contenute nel [decreto 29 aprile 2016](#), pubblicato sulla G.U. del 12 maggio 2016. Con la [circolare 25/E](#) del 1° giugno 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'ambito applicativo e sulle modalità di presentazione dell'interpello sui nuovi investimenti.

L'**articolo 6** modifica l'articolo 27, comma 3-ter del [D.P.R. n. 600 del 1973](#), estendendo l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 1,20 per cento ai dividendi distribuiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia a società residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea che consentono un **adeguato scambio di informazioni**.

La norma vigente prevede tale ritenuta a titolo di imposta per gli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

La relazione afferma al riguardo che la localizzazione in Italia di società *holding* e di sedi centrali renderebbe più trasparente la struttura societaria in considerazione delle maggiori informazioni che devono essere fornite al registro delle imprese.

L'**articolo 7** dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2018, in 60 milioni di euro per l'anno 2019, in 80 milioni di euro per l'anno 2020 e in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e seguenti, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.